



COMUNE di SAN TEODORO

Provincia di Sassari

Piazza E. Lussu 1 – 08020 SAN TEODORO - tel 0784-8600 fax 0784-865192

REGOLAMENTO PER L'IMPOSTA DI SOGGIORNO

Approvato con deliberazione di C.C.n. ___ del _____

INDICE DEGLI ARTICOLI

- Articolo 1 - Oggetto del Regolamento
- Articolo 2 - Istituzione e presupposto dell'imposta
- Articolo 3 - Soggetto passivo e Responsabile degli obblighi tributari
- Articolo 4 - Misura dell'imposta
- Articolo 5 – Esenzioni
- Articolo 6 - Versamento dell'imposta
- Articolo 7 - Obblighi dei gestori delle strutture ricettive
- Articolo 8 - Controllo e Accertamento dell'imposta
- Articolo 9 – Sanzioni
- Articolo 10 - Riscossione coattiva
- Articolo 11 – Rimborsi
- Articolo 12 – Contenzioso
- Articolo 13 - Tavolo Tecnico Consultivo
- Articolo 14 - Disposizioni transitorie e finali

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art.52 del D.Lgs.446 del 15/12/1997 per disciplinare l'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'art.4 del Decreto Legislativo 23/2011.
2. Nel regolamento sono stabiliti il presupposto, i soggetti passivi dell'imposta, le esenzioni, gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive e le misure delle sanzioni applicabili nei casi di inadempimento.
3. La Regione Autonoma della Sardegna, con decreto n.23 del 30 novembre 2011, dell'assessorato turismo, artigianato e commercio, ha istituito l'elenco regionale delle località turistiche, tra le quali rientra il Comune di San Teodoro.

Articolo 2 - Istituzione e presupposto dell'imposta

1. L'imposta di soggiorno è istituita in base alle disposizioni previste dall'art.4 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n.23 e del D.L.n.50 del 24/04/2017, convertito con modificazioni dalla Legge 21/06/2017, n.96. Il relativo gettito è destinato a finanziare gli interventi, previsti nel bilancio di previsione del Comune di San Teodoro, per il turismo, la manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali, nonché i servizi pubblici locali, compresi quelli volti al contrasto dei fenomeni di abusivismo in materia ricettiva.
2. Le strutture ricettive si compongono:
 - 1) STRUTTURE RICETTIVE ALBERGHIERE:
 - Albergo;
 - Albergo residenziale;
 - Condhotel;
 - Villaggio albergo;
 - Albergo Rurale.

2) STRUTTURE RICETTIVE ALL'ARIA APERTA:

- Campeggi e villaggi turistici;
- Marina Resort;
- Area di sosta camper;
- Caravan e autocaravan ed altri mezzi simili mobili di pernottamento;
- Porti turistici e approdi turistici per gli occupanti, compresi i c.d. "transiti", di imbarcazioni e natanti di lunghezza superiore a metri lineari cinque, dotati di cabina o comunque di una superficie coperta.

3) STRUTTURE RICETTIVE EXTRA ALBERGHIERE:

- Case per ferie;
 - Ostello della gioventù;
 - Domos /Affittacamere;
 - Case ed appartamenti per vacanze (CAV);
 - Residence;
 - Esercizio saltuario del servizio alloggio e prima colazione (Bed and Breakfast);
 - Agriturismo;
 - Boat & Breakfast
 - Unità immobiliari non adibite ad abitazione principale concesse in locazione ovvero in comodato con finalità turistiche ai sensi dell'art.1, comma 2, lett.c), della L. 431/98;
 - Tutte le altre Unità immobiliari a destinazione abitativa locate o cedute in comodato da privato e/o da operatori economici per uso di fatto turistico o ricreativo. L'uso turistico o ricreativo della locazione si presume sino a prova contraria, che dovrà essere fornita dal contribuente. Tale articolazione è a titolo meramente indicativo e non esaustivo.
3. L'imposta è corrisposta per ogni pernottamento nelle strutture ricettive ubicate nel territorio del Comune di San Teodoro durante l'anno solare. La Giunta Comunale con propria delibera stabilisce annualmente, sulla base di valutazioni che contemperino la tutela dell'industria ricettiva e delle locazioni turistiche e l'interesse dell'ente locale alla riscossione del tributo, i periodi dell'anno (bassa e bassissima stagione) nei quali la tariffa del tributo è azzerata.

Articolo 3 - Soggetto passivo e Responsabile degli obblighi tributari

1. L'imposta è dovuta dai soggetti non residenti nel Comune di San Teodoro, che pernottano nelle strutture ricettive di cui al precedente art. 2.
2. Il soggetto responsabile degli obblighi tributari ai fini dell'Imposta di soggiorno è il gestore della struttura ricettiva ovvero dell'immobile presso la quale sono ospitati coloro che sono tenuti al pagamento dell'imposta. Il gestore della struttura ricettiva è il responsabile del versamento dell'imposta, con diritto di rivalsa sul soggetto passivo, della presentazione delle dichiarazioni e comunicazioni e degli altri adempimenti previsti dal presente Regolamento. Nel caso di autocaravan sono responsabili in solido del pagamento il conducente e l'intestatario della carta di circolazione del veicolo.
3. Gli operatori economici responsabili degli obblighi tributari tenuti al versamento e/o al riversamento del tributo a favore del Comune rivestono la qualifica di "Responsabili di Imposta" ai sensi dell'art.4 del D.Lgs.14.03.2001, n.23, come modificato dall'art.180, comma 3 del DL.19.05.2020, n.34, con diritto di rivalsa nei confronti degli ospiti e/o dei locatari.
4. Il Comune può stipulare singoli accordi con i gestori di portali telematici che intervengono nel pagamento dei canoni o corrispettivi per il soggiorno, per disciplinare le modalità di incasso e di riversamento del tributo da parte di tali soggetti.

Articolo 4 - Misura dell'imposta

1. L'imposta di soggiorno è determinata per persona e per pernottamento ed è articolata in maniera differenziata tra le strutture ricettive disciplinate dall'art. 2 in modo da tener conto

- delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime e del prezzo.
2. Le misure dell'imposta sono stabilite dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione ai sensi dell'art.49 del D.Lgs.18/08/2000 n.267 e successive modificazioni, comunque entro la misura massima stabilita dalla legge.
 3. Nelle strutture di cui all'art. 2 l'imposta è applicata fino ad un massimo di sette pernottamenti consecutivi. Al fine di promuovere la destagionalizzazione dei flussi turistici, è demandata alla Giunta Comunale, la facoltà di rimodulare o azzerare, con propria deliberazione, le tariffe e i giorni di pernottamento.
 4. In sede di approvazione della misura annua dell'imposta, la relativa deliberazione, al fine di agevolare l'adempimento dei contribuenti, può stabilire la facoltà, per i privati che non gestiscano più di tre immobili ad uso abitativo per le locazioni turistiche, di provvedere al pagamento dell'imposta di soggiorno per l'intera annualità, determinata in misura forfettaria sulla base di un numero figurativo minimo di presenze, pari ad almeno 150, a condizione che il tributo così determinato sia versato integralmente al Comune entro il mese di giugno dell'anno di riferimento. Tale pagamento estingue l'obbligazione tributaria per l'intera annualità. Non si fa comunque luogo alla restituzione delle somme trattenute e versate al Comune da gestori di portali di locazioni turistiche e/o da altri intermediari nell'attività di locazione turistica per locazioni attive poste in essere da soggetti che abbiano corrisposto il tributo in misura forfettaria. Le somme versate dai contribuenti ai sensi del presente comma non potranno in alcun caso formare oggetto di istanza di rimborso; ciò anche nell'ipotesi in cui, a consuntivo, il numero effettivo delle presenze tassabili dovesse risultare inferiore a quello forfettario per il quale è stato effettuato il versamento, ovvero nelle ipotesi di mancata locazione dell'immobile o di mancato, totale o parziale, effettivo utilizzo, per qualsivoglia ragione, dello stesso a fini turistico ricettivi.
 5. In via sperimentale, l'imposta dovuta sui canoni o corrispettivi del soggiorno incassati direttamente da soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare o gestiscono portali telematici, i quali abbiano stipulato apposita convenzione con il Comune, viene liquidata, in deroga alle classi tariffarie rapportate alla tipologia di struttura ricettiva, con l'applicazione di una tariffa in misura percentuale sul costo della camera o appartamento (comprensivo di colazione ed eventuali altri servizi aggiuntivi, al netto dell'IVA) con il limite massimo di 5 euro a persona per notte di soggiorno. La misura percentuale della tariffa e la sua applicazione viene deliberata con apposito atto di Giunta.
 6. Al Responsabile del servizio Finanziario, con propria determinazione, è demandata è demandata la facoltà di predisporre la modulistica utile a rendere le dichiarazioni citate nel presente regolamento.

Articolo 5 - Esenzioni

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:
 - a) I minori fino al compimento del dodicesimo anno di età;
 - b) I soggetti che assistono i degenti ricoverati presso strutture sanitarie del territorio, in ragione di un accompagnatore per paziente;
 - c) I genitori, o accompagnatori, che assistono i minori di diciotto anni degenti ricoverati presso strutture sanitarie del territorio, per un massimo di due persone per paziente;
 - d) Portatori di handicap non autosufficienti invalidi civili al 100%;
 - e) Accompagnatore di portatori di handicap non autosufficienti di cui alla precedente lettera d);
 - f) Autisti di pullman e accompagnatori turistici per ogni gruppo di 25 persone;
 - g) Appartenenti alle forze dell'ordine e/o forze armate che per ragioni di servizio alloggino nel Comune di San Teodoro, di Polizia Statale e locale ed al Corpo dei Vigili del Fuoco, Capitaneria di Porto, Guardia di Finanza per esigenze di servizio.
 - h) Coloro che prestano attività di lavoro dipendente presso qualsiasi struttura produttiva locale.
 - i) In caso di calamità naturali e grandi eventi individuati dall'amministrazione, tutti i volontari della protezione civile provinciale, regionale e nazionale e gli appartenenti alle associazioni

di volontariato.

2. L'applicazione dell'esenzione di cui al precedente comma, lettere b) e c), è subordinata al rilascio al gestore della struttura ricettiva, da parte dell'interessato, di un'attestazione, resa in base alle disposizioni di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 e successive modificazioni, contenente le generalità degli accompagnatori/genitori e dei pazienti, nonché il periodo di riferimento delle prestazioni sanitarie o del ricovero. L'accompagnatore/genitore dovrà altresì dichiarare che il soggiorno presso la struttura ricettiva è finalizzato all'assistenza sanitaria nei confronti del paziente.

Articolo 6 - Versamento dell'imposta

1. I soggetti che pernottano nelle strutture ricettive corrispondono l'imposta al gestore della struttura, il quale rilascia quietanza delle somme riscosse.
2. Il gestore della struttura ricettiva, ovvero il gestore dell'immobile effettua il versamento al Comune di San Teodoro dell'imposta di soggiorno, mensilmente dovuta, entro quindici giorni dalla fine di ciascun mese solare, con le seguenti modalità:
 - a) Mediante bonifico bancario e/o postale a favore di apposito conto all'uopo acceso dall'Ente;
 - b) mediante modello F24, secondo le disposizioni di cui all'art. 17 del D.Lgs.n.241/1997, previa stipula di apposita Convenzione tra il Comune e la stessa Agenzia delle Entrate;
 - c) mediante eventuali sistemi di pagamento online e non attivati dal Comune o gestore, ovvero resi obbligatori per legge.
3. Qualora ritenuto utile ai fini del monitoraggio dei pagamenti da parte del Comune ovvero del concessionario, il Comune potrà richiedere al tesoriere l'apertura di appositi conti/sottoconti/sezionali.
4. In caso di rifiuto di versamento dell'imposta da parte del soggetto passivo, il gestore è tenuto a richiedere il rilascio di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà così come prevista dal D.P.R. 445/2000. Il soggetto passivo rifiutante è tenuto a rendere la suddetta dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in modo che questa, possa contenere tutti gli elementi della fattispecie interessata, la suddetta dichiarazione dovrà essere resa con le modalità e i termini previsti dal successivo articolo 7 del presente regolamento.
5. E' ammesso l'accollo del debito d'imposta altrui senza liberazione del contribuente originario, previa comunicazione da presentare su modulo predisposto dal Comune. È fatto divieto di estinguere il debito accollato mediante compensazione con crediti dell'accollante.

Articolo 7 - Obblighi dei gestori delle strutture ricettive

1. I gestori delle strutture ricettive, compresi i locatori di immobili per uso turistico o comunque estivo o breve (intendendosi per tale il rapporto locativo di durata inferiore a 30 giorni), ubicate nel Comune di San Teodoro sono tenuti a informare, in appositi spazi, i propri ospiti dell'applicazione, dell'entità e delle esenzioni dell'imposta di soggiorno.
2. Essi hanno l'obbligo di dichiarare all'Ente, entro i termini di cui al precedente articolo 6, punto 2, il numero di coloro che hanno pernottato presso la propria struttura nel corso del mese precedente, il relativo periodo di permanenza, distinguendo tra pernottamenti imponibili e pernottamenti esenti, il numero dei soggetti esenti in base al precedente art. 5 e le fattispecie previste al precedente art.6, c.4, l'imposta dovuta e gli estremi del art. 6 versamento della medesima, nonché eventuali ulteriori informazioni utili ai fini del computo della stessa. Alla dichiarazione presentata dovranno essere allegati la copia delle ricevute di versamento dell'imposta a favore del Comune relative al periodo di riferimento della dichiarazione stessa.
3. La dichiarazione è trasmessa su supporto cartaceo, attraverso l'utilizzo della modulistica predisposta dal Comune e reperibile sul sito dell'ente locale ovvero del concessionario, sino alla definizione da parte dell'Amministrazione Comunale di apposita procedura telematica. Nel caso in cui sia consentita l'opzione per il pagamento dell'imposta determinata attraverso il criterio forfettario da parte dei privati possessori di seconde case, destinate alla locazione

turistica o comunque breve, l'opzione deve essere espressa, a pena di decadenza, attraverso la presentazione di apposita dichiarazione entro il termine perentorio del 30 giugno di ciascun anno, utilizzando lo specifico modulo predisposto dal Comune. La dichiarazione ha effetto solo per l'anno solare nel quale viene presentata.

4. I gestori delle strutture ricettive ed i locatori che versano l'imposta con modalità ordinarie devono inoltre presentare annualmente la dichiarazione prevista dall'art.180, comma 4, del D.L.n.34 del 19.05.2020. La dichiarazione deve essere presentata cumulativamente ed esclusivamente in via telematica entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, secondo le modalità approvate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.
5. Il gestore della struttura ricettiva ed il gestore o possessore dell'immobile locato sono responsabili degli obblighi tributari connessi alla figura di agente contabile e sono tenuti ad effettuare il riversamento del tributo al Comune.
6. Il Comune di San Teodoro si impegna a pubblicare sulla home page del sito istituzionale e sul portale web del turismo, le opere ed i servizi realizzati, anche non interamente, grazie al gettito dell'imposta di soggiorno.
7. I gestori di portali telematici ed i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare di cui al precedente art. 4, comma 5, sono anch'essi tenuti agli adempimenti tributari propri degli agenti contabili, e comunque nei termini previsti dalla specifica normativa vigente in materia.
8. Le modalità operative per l'attuazione dei suddetti obblighi e per consentire le attività di controllo, nonché i criteri di determinazione delle tariffe, potranno essere definite con atto convenzionale tra il Comune ed i soggetti di cui al comma precedente, anche in deroga al presente regolamento. La convenzione potrà contenere la previsione di metodi di determinazione della tariffa proporzionali ai canoni ed ai corrispettivi delle transazioni, anche in deroga a quanto disposto dal precedente art. 4, comma 1. Il testo della Convenzione dovrà essere approvato con Deliberazione della Giunta Comunale.

Articolo 8 - Controllo e accertamento dell'imposta

1. Il Comune, ovvero il concessionario al quale sia stata delegata la gestione del tributo, effettua il controllo dell'applicazione e del versamento dell'imposta di soggiorno, nonché della presentazione delle dichiarazioni di cui al precedente art. 7.
2. Il controllo è effettuato utilizzando i vari strumenti previsti dalla normativa per il recupero dell'evasione ed elusione. I gestori delle strutture ricettive sono tenuti ad esibire e rilasciare atti e documenti comprovanti le dichiarazioni rese, l'imposta applicata ed i versamenti effettuati al Comune. Ai fini dell'attività di accertamento dell'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 161 e 162, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
3. Il Comune, ovvero il concessionario di cui al comma 1, possono inviare ai contribuenti ovvero ai gestori delle strutture ricettive ed ai gestori e possessori di abitazioni idonee alla locazione, anche turistica, richieste di documenti e questionari ovvero, in alternativa, possono convocare siffatti soggetti per fornire informazioni, notizie e chiarimenti.
4. Il Comune può approvare, con Determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario, e pubblicare Circolari e Note esplicative sulla corretta interpretazione del regolamento e sull'applicazione dell'imposta.
5. Il Comune, ovvero il concessionario della gestione del tributo, procedono alla verifica ed accertamento delle dichiarazioni incomplete o infedeli ovvero degli omessi, parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti.
6. Il Comune, ovvero il concessionario della gestione del tributo, entro i termini di legge, provvedono alla notifica al contribuente, anche a mezzo posta mediante raccomandata con

avviso di ricevimento ai sensi dell'art. 1, commi 161 e 162 della Legge n. 296/2006, di motivato avviso di accertamento esecutivo d'ufficio o di rettifica; l'avviso di accertamento può avere come oggetto anche una pluralità di annualità d'imposta, anche contenendo contestazione ed irrogazione di sanzioni per violazioni differenti. L'avviso di accertamento esecutivo, munito di formula esecutiva e di intimazione di pagamento, specifica le ragioni dell'atto e indica distintamente le somme dovute a titolo di imposta, sanzioni, interessi di mora e spese di notifica, da versare entro il termine di presentazione del ricorso e contiene l'intimazione che, in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio degli oneri di riscossione e degli ulteriori interessi di mora, senza la preventiva notifica della cartella o dell'ingiunzione di pagamento.

Articolo 9 - Sanzioni

1. Le violazioni al presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai Decreti Legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, n. 472 e n. 473, e successive modifiche ed integrazioni.
2. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Legislativo n.471 del 1997. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni previste dall'articolo 16 del Decreto Legislativo n. 472 del 1997.
3. Per l'omessa, incompleta o infedele dichiarazione, di cui all'art.7, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria dal cento per cento al duecento per cento dell'imposta dovuta non versata, con un minimo di euro 500,00.
4. Per la violazione all'obbligo di informazione di cui all'art. 7, comma 1, da parte del gestore della struttura ricettiva o del gestore dell'immobile ove soggiornano i contribuenti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 100 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n.689.
5. Nel caso di recidiva l'ammontare della sanzione è aumentato nella misura di legge.

Articolo 10 - Riscossione coattiva

1. Le somme dovute all'Ente per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'atto sono rimosse coattivamente tramite il concessionario della riscossione Agenzia Entrate Riscossione, secondo la procedura di cui all'art.1, commi 792 e seguenti della Legge n.27.12.2019, n. 160, ovvero, qualora consentito, mediante iscrizione a ruolo di cui al D.P.R. n 602/1973 ovvero ancora mediante ordinanza-ingiunzione fiscale di cui al R.D. n. 639/1910.

Articolo 11 - Rimborsi

1. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'importo può essere recuperato mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle successive scadenze.
2. La compensazione è effettuata mediante apposito modulo predisposto dal Comune da presentare entro il termine previsto dall'art.6, c.2, del presente regolamento. Gli estremi della compensazione effettuata sono riportati nella dichiarazione di cui al precedente art. 7.
3. Nel caso in cui i versamenti di cui al comma precedente non siano stati compensati può essere richiesto il rimborso, entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Non è rimborsata l'imposta per importi pari o inferiori a euro quindici.

Articolo 12 - Contenzioso

1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

Articolo 13 - Tavolo Tecnico Consultivo

1. Potrà essere costituito e sentito un tavolo tecnico composto da delegati dell'Amministrazione comunale e delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative, allo scopo di monitorare l'applicazione dell'imposta con particolare riferimento ai temi del presente regolamento, alle eventuali problematiche di carattere tecnico e all'effettivo impiego del gettito dell'imposta.
2. Lo stesso tavolo tecnico avrà funzioni propositive, consultive e di studio nell'elaborazione di politiche di promozione e sviluppo delle attività economiche connesse con il settore turistico.
3. Il tavolo tecnico è convocato dall'Amministrazione comunale.

Articolo 14 - Disposizioni transitorie e finali

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano a decorrere dal 01.01.2021.
2. Per particolare esigenze tecniche e/o organizzative, la Giunta Comunale ha la facoltà di posticipare i termini previsti dagli artt. 2 e 7 del presente regolamento.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge in materia, e quelle regolamentari vigenti.